

CIRCOLARE n. 15.2023

A tutti i clienti

Loro sedi

Giussano, 23 maggio 2023

PUBBLICAZIONE AIUTI DI STATO RICEVUTI ANNO 2022: SCADENZA 30/06/2023

Scade il 30.06.2023 il termine per la pubblicazione di tutti gli aiuti di Stato ricevuti nel 2022 superiori a euro 10.000,00 sul sito internet inerente la propria attività; i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono.

SOGGETTI OBBLIGATI:

- Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa) (escluse se gli aiuti vengono pubblicati sulla nota integrativa al bilancio);
- Società di persone (Snc, Sas);
- Ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile);
- Società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono **esclusi** gli esercenti arti e professioni.

QUALI CONTRIBUTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI

Rientrano tutti gli aiuti e/o contributi ricevuti da:

- Stato, e altri entri pubblici;
- Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
- Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.

A titolo di:

- Sovvenzioni e sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (esempio: garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti).

Non devono essere pubblicati contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, la cui somma complessiva percepita nell'anno non supera 10 mila euro.

I Contributi, sovvenzioni o aiuti che risultano pubblicati sul Registro RNA dovranno essere pubblicati con una semplice menzione.

MODALITA':

I contributi, sovvenzioni o aiuti dovranno essere indicati secondo il principio di cassa.

L'obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante pubblicazione sul proprio sito internet; in mancanza di proprio sito internet sul sito dell'Associazione di categoria di appartenenza.

Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:

- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- Denominazione del soggetto erogante;
- Somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- Data di incasso;
- Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA) possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l'esistenza di tali aiuti con la seguente frase:

"Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

REGIME SANZIONATORIO:

- Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro;
- Sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

NOTA BENE:

Sarà cura dello Studio contattare ESCLUSIVAMENTE coloro che rientrano nell'obbligo sopra citato per valutare caso per caso le modalità di pubblicazione.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

